Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

		Franchi all'ora
a.	per lavoratori non qualificati	19.20
b.	per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	21.10
c.	per lavoratori qualificati con AFC	23.20
d.	per lavoratori qualificati con CFP	21.10

Art. 9 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

data In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 221.215.329.4